

REGOLAMENTO (CE) N. 831/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1489/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ⁽³⁾, specifica nell'allegato III le informazioni relative all'autorità competente nazionale responsabile del Centro di controllo della pesca (CCP); che tali informazioni sono indispensabili per la trasmissione simultanea dei pertinenti dati al CCP dello Stato membro costiero;

considerando che occorre modificare il regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione allo scopo di completare il

suo allegato III inserendo le informazioni relative ai CSP recentemente istituiti da alcuni Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1999.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 18.